

COMUNE DI PELAGO
(Prov. Firenze)
AREA AFFARI GENERALI

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 24.02.2005 n. 41, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 7.04.2008 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 41 del 24 aprile 2008.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **04/06/2008**, per 30 giorni consecutivi, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Pelago;
- 2) essere in possesso di una certificazione ISE /ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **Euro 26.000,00**. Tale certificazione ISE/ISEE non dovrà essere scaduta al momento della presentazione della domanda e dovrà avere ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della citata normativa.

E' facoltà del Comune di Pelago, così come previsto dal DPCM 242/01 richiedere ad integrazione della documentazione presentata, l'aggiornamento della certificazione ISE/ISEE qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'anno precedente.

- a) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- b) Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o di espres-

autocertificazione circa la fonte accertabile del proprio sostentamento.

- 3) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

4) essere in possesso di una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed un incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 11.521,12) per l'anno 2008. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 11.521,12) per l'anno 2008 e l'importo di Euro 26.000,00. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 14.120,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica per il 2008, determinato con D. G.R.T. 570/2007).

- 5) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della tabella A allegate alla LRT 96/96 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

- a) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Pelago e/o nei comuni limitrofi. Ai fini del presente bando si intende *adeguato* l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per due persone, non inferiore a 55 mq per tre persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lettera c) della Tabella A allegata alla L.R.T. 96/96.

- **b)** non essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6 e oltre	7

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nonché al momento della erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modifiche e integrazioni non superiore ad Euro 26.000,00

Sono esclusi dal computo di cui sopra tutti i redditi non fiscalmente imponibili sulla base della vigente normativa in materia.

Art. 4– Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- ATTESTAZIONE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non scaduta al momento di presentazione della domanda.
- CONTRATTO LOCAZIONE (qualora non fosse già depositato agli atti del Comune;

- MOD. F23 o altro documento che attesti il pagamento dell'imposta di registrazione annuale;

4.1 Per i soggetti che dichiarano ISE "0" o un ISE di importo inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di CERTIFICAZIONE a firma del responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure di AUTOCERTIFICAZIONE circa la fonte accertabile del proprio sostentamento

4.2 Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL.

4.3 Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92 dovrà essere prodotta la relativa certificazione della ASL.

Tutti gli altri requisiti e condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000.

Art. 5 – Punteggi di selezione delle domande.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sottocitate fasce **A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE :**

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 11.521,12) per l'anno 2008. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (€ 11.521,12) per l'anno 2008 e l'importo di Euro 26.000,00. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 14.120,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica per il 2008, determinato con D. G.R. 570/2007),

e agli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	punti 1
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	punti 1

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92.	punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	punti 1 punti 2 punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Art. 6 – Formazione della graduatoria.

L'Ufficio Segreteria Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Bando.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria degli aventi diritto, ordinata in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, oltre alle risorse stanziare dal Comune di Pelago, con il seguente ordine:

- 1[^]) FASCIA A
- 2[^]) FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata all'entità del trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana, a cui si aggiunge la somma di € 12.000,00 stanziata nel proprio Bilancio dal Comune di Pelago.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti il Comune di Pelago si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti;

Art. 8– Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al 31.12.2008.

Art. 9 – Entità e durata del contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è

quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs.vo 109/98 e successive modifiche e integrazioni:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2008, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'ufficio, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il 04 GIUGNO 2008.

Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune che potranno essere **ritirati presso l'Ufficio Segreteria del Comune, Viale Rimembranza n. 40, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e presso l'ufficio distaccato di San Francesco Via Bettini n. 9 nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,00, o sul sito internet www.comune.pelago.fi.it;**

Le stesse, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, e dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, e dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI PELAGO, UFFICIO SEGRETERIA, VIALE RIMEMBRANZA N. 40 – 50060 PELAGO o spedite tramite raccomandata postale entro il termine di cui al precedente art. 11; farà fede il timbro postale, nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, a tal fine **La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Art. 14 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R. n° 258/2008, nonché alla Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 41 del 24/04/2008.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Pelago

Pelago , lì 5 Maggio 2008

*IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr. Giuliano Migliorini)*